

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 345

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Modifiche al codice penale, al codice civile e ulteriori disposizioni
per la tutela degli animali

Presentata il 14 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione, introdotte dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in materia di tutela dell’ambiente, recepiscono il sentire comune sempre più attento agli animali, all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni e, dal punto di vista giuridico, determinano la necessità di rivedere la normativa vigente anche in materia di tutela degli animali.

Con la riforma dell’articolo 9, infatti, la tutela degli animali entra a fare parte dei principi fondamentali della Costituzione a proposito della quale il legislatore ha introdotto una riserva di legge che deve definirne le forme e i modi.

Tale riforma, perfettamente in linea con l’orientamento europeo che deriva dall’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dove si precisa che gli animali sono esseri senzienti e in conseguenza di ciò l’Unione e gli Stati membri

devono porre attenzione totale alle necessità degli stessi, è dunque il primo passo per garantire nell’ordinamento giuridico interno una migliore protezione degli animali e dei loro diritti.

In ambito penalistico occorre realizzare una riforma della legge 20 luglio 2004, n. 189, contro i reati in danno agli animali la quale tuteli l’animale in sé e per sé, offra strumenti di deterrenza e di contrasto più efficaci, preveda un inasprimento delle pene e delle aggravanti in particolari situazioni.

I maltrattamenti in danno agli animali sono un fenomeno odioso nel nostro Paese, secondo il Rapporto Zoomafia 2022 redatto dall’associazione LAV (Lega anti vivisezione), si registra un aumento dei procedimenti nel 2021, rispetto al 2020, pari al 3 per cento. Non solo, si rileva a livello nazionale un tasso di 15,5 procedimenti e di 8,6 indagati ogni 100.000 abitanti, corrispondente a una denuncia per reati con gli animali ogni 55 minuti.

La legge n. 189 del 2004, che ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di reati contro gli animali, è ormai una disciplina risalente a quattordici anni fa, che prevede sanzioni penali blande e inadeguate per i fenomeni criminosi che ha il compito di contrastare e che necessita pertanto di modifiche in linea con l'evoluzione normativa internazionale, europea e nazionale.

Pertanto, tali disposizioni devono essere armonizzate, integrate e attuate alla luce delle problematiche giuridiche e pratiche sorte con l'applicazione sul campo della normativa, in vista di un'effettiva e concreta tutela degli animali, autentica *ratio* della normativa e dell'intervento del legislatore. Pertanto, dopo oltre quindici anni di giurisprudenza in materia, sono previste nuove disposizioni, nonché integrazioni e modifiche a quelle vigenti, in perfetta sintonia con i principi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni dell'Unione europea.

In primis, in ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si formalizza l'interpretazione conforme della norma, ovvero la duplicità del bene giuridico tutelato che è, oltre il sentimento di pietà per gli animali, l'animale in sé e per sé, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della citata legge n. 189 del 2004, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Con gli articoli 2 e 3 si intende includere tra le fattispecie di cui agli articoli 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimenti tra animali) del codice penale anche la condotta tipica di partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini, al fine di fungere da concreto deterrente per questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque ad organizzare tali attività.

All'articolo 4, posto che la confisca interviene a recidere qualsivoglia legame tra il soggetto attivo del reato, anche in caso di prescrizione, e gli animali coinvolti, si pre-

vedono nuove ipotesi per la confisca degli animali che si sono rese necessarie dopo un'attenta analisi dell'applicazione concreta di tale misura accessoria. *In primis* si applica tale misura accessoria anche in caso di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale. Inoltre, è chiarito che la confisca si applica anche in caso di prescrizione ed anche ai cuccioli nati in costanza del provvedimento di sequestro e successiva confisca, ed è finalmente e formalmente compresa anche la fattispecie di delitto tentato rapportata ai delitti contro gli animali, mentre è soppressa la parte che non prevede la confisca obbligatoria degli animali in caso di appartenenza a terzi. È inoltre prevista la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali familiari in caso di condanna per tali reati nonché sono ampliate le fattispecie di sospensione di titoli abilitativi di attività commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali. È inoltre chiarito che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato, e in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salvo diverse disposizioni di legge.

Con l'articolo 5 sono introdotte le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento nonché alcune specifiche cause aggravanti per tali delitti, mentre con l'articolo 6 sono introdotte alcune importanti e necessarie modifiche agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 727-*bis* e 733-*bis* del codice penale. Sono aumentate fino a sei anni di reclusione le pene per il maltrattamento e per l'uccisione di animali, sono abrogate le circostanze di illiceità speciale « per crudeltà », che diventa un'aggravante del reato, e « senza necessità » sostituito dalla frase « salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di animali », mentre in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale, la condotta di detenzione, in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura dell'animale, nonché la condotta di abbandono assumono il rango di delitto. Sono inoltre previste specifiche ipotesi delittuose

inerenti ai crimini *on line* con animali. All'articolo 6 viene inoltre introdotto il reato di strage di animali, di cui all'articolo 544-*bis* del codice penale. Ciò che si vuole tutelare è la messa in pericolo di un numero indeterminato di animali, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli animali colpiti. Il reato di strage di animali consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica di più animali mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di uno o più animali, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di essi, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione (si pensi al veleno, ai bocconi con chiodi eccetera).

Sempre all'articolo 6 è prevista la modifica dell'articolo 638 del codice penale che disciplina il reato di uccisione e danneggiamento di animali altri. Questa modifica mira ad armonizzare l'attuale disposizione con la tutela penale prevista dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del medesimo codice. In particolare, è stato soppresso il primo comma dell'articolo 638 in quanto totalmente assorbito dai predetti articoli 544-*bis* e 544-*ter* ed è modificata la previsione per l'uccisione di animali in ambito zootecnico, in particolare la sanzione per gli atti riconducibili a ritorsioni e intimidazioni tipiche delle mafie pastorali. Per la gravità della fattispecie è stata mantenuta la procedibilità d'ufficio. Viene poi esplicitamente previsto che la « tenuità del fatto » di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale e la messa alla prova di cui all'articolo 168-*bis* del medesimo codice non è applicabile ai reati contro gli animali.

L'articolo 7 interviene a disciplinare la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca. In primo luogo, è abrogato l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, in quanto pleonastico rispetto ai principi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e amministrativa a tutela degli animali. Si prevede poi una modifica all'arti-

colo 19-*quater* delle citate disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introducendo il divieto di alienazione e di abbattimento di animali oggetto di procedimento penale in attesa di sentenza definitiva a esclusione delle associazioni e degli enti che perseguono gli interessi lesi dai reati o dei loro subaffidatari. Sono inoltre apportate modifiche al codice di procedura penale, prevedendo l'introduzione dell'articolo 260-*bis* in materia di custodia giudiziaria di animali vivi, che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene *sui generis* di cui trattasi, ovvero essere senziente vittima e oggetto di reato, e in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e ai loro subaffidatari mediante cessione definitiva. Inoltre, agli articoli 257 e 322 del codice di procedura penale si prevede che anche le associazioni e gli enti di cui al citato articolo 19-*quater* intervengano nei giudizi cautelari reali nonché nell'appello e nel riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che essi rivestono.

All'articolo 7 è inoltre prevista l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali che teoricamente potrebbero già essere applicate, ma che di fatto non vengono mai applicate, per i delitti di manifestazioni vietate, combattimenti e traffico di cuccioli.

Con l'articolo 8 vengono introdotte specifiche disposizioni di contrasto della zoerastia e della zoopornografia, mentre con l'articolo 9 lo stato di necessità è esteso anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o di lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo sono previste anche dall'articolo 10 che dispone il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, una previsione molto importante per permettere la confisca obbligatoria di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale in caso di condanna e per vietare di abbattere o di alienare a terzi animali sui quali non sussista il vincolo cautelare del sequestro.

L'articolo 11 modifica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo l'articolo aggiuntivo 25-terdecies.1 in materia di delitti contro gli animali che reca una disciplina sanzionatoria a carico dell'ente. All'articolo 12 è specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali. Preme sottolineare che un punto critico nella reale applicazione della normativa è stato finora il problema, più culturale che procedurale, relativo alla presunta « incompetenza » di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata. Tali organi rifiutano a volte di intervenire dichiarando che ciò non rientra nella loro competenza e che il richiedente si deve rivolgere a un altro organo di polizia, magari « specializzato ». Questo stato di cose determina la mancata o rallentata applicazione delle norme vigenti. Premesso che tali atteggiamenti sono del tutto illegittimi si è ritenuto in ogni caso necessario introdurre una specifica norma nel codice di procedura penale. È inoltre modificata la normativa relativa all'utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli. L'articolo 13 prevede che lo Stato istituisca nel territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 14 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti per la promozione e la realizzazione con frequenza annuale di percorsi formativi in materia di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. L'articolo 15 modifica la citata legge n. 189 del 2004 aggiungendo l'articolo 2-bis, rubricato « *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un*

sito protetto »), e l'articolo 2-ter, rubricato « *Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta* ». L'articolo 16 reca alcune disposizioni di coordinamento. Tenuto conto che è decisamente importante inasprire le sanzioni relative all'odioso fenomeno del traffico di cuccioli che costa tante sofferenze e perfino la morte di migliaia di cuccioli di cane e di gatto ogni anno strappati dalle loro madri in età tenerissima e introdotti nel nostro Paese illegalmente, l'articolo 17 modifica in più punti la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, al fine di inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie nonché la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia e le conseguenti sanzioni amministrative accessorie. Più precisamente, la lettera a) modifica l'articolo 4 della legge n. 210 del 2001 relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia ed estende l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno dei seguenti requisiti, attualmente richiesti in via cumulativa: animale privo di sistemi di identificazione individuale, delle necessarie certificazioni sanitarie e, se richiesto, di passaporto individuale. In particolare si prevede un incremento delle pene, sia detentiva sia pecuniaria; l'equiparazione, inoltre, del decreto penale di condanna, di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale, alla condanna e al patteggiamento, al fine di prevedere l'obbligatorietà della confisca dell'animale; l'introduzione della confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per commettere il reato; l'inasprimento delle pene accessorie, prevedendo in particolare l'interdizione per il medico veterinario responsabile del delitto; si prevede, inoltre, anche quando si procede per tale delitto, l'applicabilità del sequestro degli animali vivi, come disciplinato dal nuovo articolo 260-bis del codice di procedura penale. La

lettera *b*) modifica l'articolo 5 della citata legge n. 201 del 2010, relativo all'illecito amministrativo dell'introduzione illecita di animali da compagnia, aumentando l'importo delle sanzioni amministrative ivi previste. La lettera *c*) modifica l'articolo 6 della medesima legge n. 201 del 2010 in tema di sanzioni amministrative accessorie applicabili in caso di introduzione illecita di animali da compagnia e di violazione della disciplina dell'Unione europea sugli scambi di animali. In particolare, si inaspriscono le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale o di trasporto e, soprattutto, in caso di revoca, si esclude che il soggetto possa conseguire nuovamente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

La presente proposta di legge mira anche a introdurre modifiche alla normativa in materia di protezione degli animali da compagnia con la conseguente revisione di alcune disposizioni del codice civile. Tale necessità deriva non solo dal sentire comune di larga parte dell'opinione pubblica ma anche dai modelli normativi adottati in altri Paesi europei.

Nel 2021 Euromonitor ha stimato che nelle famiglie degli italiani sono presenti 64,769 milioni di animali, di cui circa 19 milioni sono cani e gatti e la maggioranza degli italiani considera l'animale con il quale vive un vero e proprio membro della famiglia.

L'articolo 18 introduce dunque la definizione di animale familiare come animale tenuto senza scopi alimentari e stabilisce, al comma 2, che la registrazione di questi ultimi debba avvenire a cura del servizio veterinario pubblico. In caso di provenienza incerta, l'animale è affidato a chi ne faccia richiesta e dia garanzie di buon trattamento (comma 3). Nel caso invece di animali selvatici non più in grado di vivere in ambiente naturale, si prevede il loro affidamento a rifugi e santuari gestiti dalle associazioni per la protezione degli animali (comma 4).

L'articolo 19, più articolato, prevede l'introduzione del titolo XIV-*bis* del libro primo del codice civile in materia di animali e

stabilisce specifici diritti degli animali, disciplinando anche l'affidamento di animali familiari in caso di separazione o morte dei coniugi, l'accesso di animali familiari in locali pubblici e mezzi di trasporto, l'obbligo di segnalazione di animali abbandonati, gli animali impiegati dalle Forze dell'ordine, il divieto di vendita di animali familiari presso negozi e tramite *internet* nonché il divieto di marchiatura, di conchectomia e di caudotomia.

L'articolo 20 apporta ulteriori modifiche al codice di procedura civile modificando l'articolo 844 e disciplinando i casi di immissioni sonore da parte degli animali, prevedendo anche l'indicazione, da parte del giudice, di metodi rieducativi e non coercitivi nel caso non possa essere predisposto l'allontanamento coatto dell'animale.

Il diritto al risarcimento per i danni subiti dagli animali familiari è disciplinato dall'articolo 21 della presente proposta di legge ed è riconosciuto non solo a singoli individui o a famiglie ma anche ad enti e associazioni.

L'articolo 22 prevede che le persone condannate per reati in danno agli animali possano sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, mentre l'articolo 23 introduce una modifica dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali familiari.

L'articolo 24 prevede disposizioni in materia di divieto di importazione nel territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo, da punire, in caso di violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, raddoppiata in caso di recidiva.

In conclusione, vengono anche specificati, in euro, gli importi del contributo per la detenzione e il mantenimento degli animali sequestrati o confiscati, per gli animali da compagnia, gli animali da pelliccia, gli animali cosiddetti da reddito, i vertebrati, i pesci anfibi, i primati, i roditori, i felidi e gli uccelli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale)

1. Alla rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, dopo la parola: « contro » sono inserite le seguenti: « gli animali e ».

Art. 2.

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

1. Al primo comma dell'articolo 544-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « sevizie o strazio » sono sostituite dalle seguenti: « sevizie, strazio o sofferenze anche etologiche »;

b) le parole: « la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 15.000 a 45.000 euro »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa agli spettacoli o alle manifestazioni di cui al primo periodo ».

Art. 3.

(Divieto di combattimenti tra animali)

1. Al primo comma dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo periodo ».

Art. 4.

(Estensione della previsione della confisca degli animali)

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: « dell'articolo 444 del codice di procedura penale, » sono inserite le seguenti: « o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, »;

2) dopo le parole: « previsti dagli articoli » è inserita la seguente: « 544-*bis*, » e dopo la parola: « 544-*quinqüies*, » sono inserite le seguenti: « consumati o tentati, »;

3) le parole: « confisca dell'animale, salvo che » sono sostituite dalle seguenti: « confisca dell'animale nonché di eventuale prole nata dopo il provvedimento di sequestro anche se »;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies*, è disposta l'interdizione alla detenzione di animali nonché la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-*ter* e 544-*quinqüies* »;

c) al secondo periodo:

1) le parole: « da tre mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;

2) dopo le parole: « dell'attività » sono inserite le seguenti: « di caccia, circense, »;

3) dopo le parole: « di allevamento degli animali » sono inserite le seguenti: « o di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici degli animali »;

4) le parole: « è pronunciata » sono sostituite dalle seguenti: « o il decreto pe-

nale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale sono pronunciati »;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

Le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato; in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge ».

Art. 5.

(Previsione della colpa e cause aggravanti nei reati contro gli animali)

1. Al titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« Art. 544-*septies*. — (*Uccisione e maltrattamento colposo*) — I fatti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà.

Art. 544-*octies*. — (*Cause aggravanti*) — Le pene previste dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, 544-*septies*, 727 e 638 del codice penale sono aumentate fino alla metà:

1) se i fatti sono commessi alla presenza di persona minore di anni diciotto;

2) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;

3) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;

4) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

5) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;

6) se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private;

7) se i fatti sono commessi per crudeltà o con efferatezza, sevizie o sadismo ».

2. La condanna, l'applicazione della pena su richiesta delle parti o il decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 2.

Art. 6.

(Modifiche al codice penale e all'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di legittimazione ad agire nel giudizio civile)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma dell'articolo 131-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 5) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 »;

b) all'articolo 168-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica ai delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-

quater e *544-quinquies* del presente codice e dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 »;

c) all'articolo *544-bis*:

1) al primo comma, le parole: « per crudeltà o senza necessità » sono sostituite dalle seguenti: « salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali » e le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici »;

d) dopo l'articolo *544-bis* è inserito il seguente:

« Art. *544-bis-1. – (Strage di animali) –* Chiunque, al fine di uccidere animali, compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di essi è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore a sette anni. Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione non inferiore a sei anni. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a cinque anni »;

e) all'articolo *544-ter*:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o sofferenze anche etologiche ovvero a comportamenti o a fatiche o a lavori o a detenzione insopportabili per le sue caratteristiche etologiche o incompatibili con le stesse è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro »;

2) al secondo comma, dopo la parola: « vietate » sono inserite le seguenti: « o sostanze medico-veterinarie non per fina-

lità terapeutiche » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o li abbandona »;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Alla pena di cui al comma 1 soggiace chiunque utilizzi collari elettrici o sottoponga un animale al taglio della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto finalizzati a scopi non terapeutici.

I medici veterinari che effettuino interventi in violazione del presente articolo sono sospesi dalle proprie funzioni per almeno dodici mesi e viene revocata loro la licenza per il medesimo periodo se liberi professionisti.

Sono esclusi dalla punibilità di cui al presente articolo gli interventi chirurgici finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale e quelli con finalità curative ed effettuati con modalità conservative certificate da un medico veterinario che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento nell'anagrafe degli animali d'affezione.

Il veterinario che non rilascia il certificato o non provvede alla registrazione dell'intervento nella citata anagrafe è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 mila a 5.000 euro. Chiunque viene trovato sprovvisto del certificato veterinario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro. Le pene di cui al presente articolo sono aumentate della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. Le pene sono diminuite della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici »;

f) l'articolo 638 è sostituito dal seguente:

« Art. 638. — (*Uccisione o danneggiamento di più animali altrui*) — Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compia il fatto su animali bovini o equini, anche

non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio »;

g) l'articolo 727 è abrogato;

h) all'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono agire davanti al giudice civile, anche nell'ambito di azioni di classe, ai fini del risarcimento del danno, compreso il danno all'interesse diffuso perseguito, nonché della concessione dell'inibitoria, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, dei comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge ».

Art. 7.

(Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale e al codice di procedura penale)

1. Alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 19-ter è abrogato;

b) all'articolo 19-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono vietati all'indagato, imputato o proprietario l'alienazione e l'abbattimento degli animali oggetto di procedimento penale fino a sentenza definitiva di assoluzione per i reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, salvo che per la cessione definitiva alle associazioni o agli enti di cui al primo comma o ai loro subaffidatari anche ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 544-sexies del codice penale ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: « restitu-

zione » sono inserite le seguenti: « nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale »;

b) dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:

« Art. 260-*bis*. – (*Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca*) – 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies* del codice penale, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, e dell'articolo 2-*ter* della legge 20 luglio 2004, n. 189, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il loro mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa, dell'associazione o dell'ente di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni o agli enti di cui al predetto articolo 19-*quater* o a privati in assenza di conflitti di interesse e che diano adeguate garanzie di buon trattamento, previo versamento di una cauzione relativa ad ogni singolo animale affidato. Il provvedimento di diniego a seguito di istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.

2. L'importo della cauzione è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso, nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affido definitivo, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni o gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni i cui scopi statutari siano la difesa e tutela degli animali a cui affidare gli animali. In tali casi, e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento defini-

tivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.

4. Il versamento della cauzione, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna verrà acquisita all'erario.

5. La documentazione relativa ai versamenti della cauzione deve essere depositata, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati e coinvolge anche eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca »;

c) le misure di prevenzione di cui al libro primo, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale o dei delitti di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201.

Art. 8.

(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia)

1. Dopo l'articolo 544-*ter* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 544-*ter*.1. – *(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia)* – Chiunque compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zooerastia, o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza esibizioni o spettacoli pornografici

ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio. Ai fini di cui al presente articolo per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali esplicite con umani, reali o simulate.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo e secondo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro.

Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti animali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 15.000 a 60.000 euro.

Le disposizioni di cui ai commi dal primo al sesto si applicano anche quando il materiale zoopornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di animali o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zoerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

Alla pena di cui al nono comma soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti previsti dal presente articolo. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume ».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 54 del codice penale)

1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo ».

Art. 10.

(Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento)

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, è vietato abbattere o alienare a terzi animali in

relazione ai quali si procede per i delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*ter*.1, 544-*quater*, 544-*quinqüies*, 544-*septies* e 638 del presente codice e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, al fine di permettere la confisca obbligatoria degli stessi in caso di condanna o l'applicazione dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale ».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-*terdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« Art. 25-*terdecies*.1. – *(Delitti contro gli animali) – 1.* In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice penale per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria nei reati contro gli animali)

1. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: « Fatta salva la competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria statale e locale, »;

b) al comma 2, le parole: « anche, con riguardo agli animali di affezione, » sono soppresse.

2. All'articolo 55 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. I delitti in danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali sono di competenza obbligatoria e trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali a livello territoriale diffuso anche ai fini dei sequestri rituali; gli organi specializzati svolgono una funzione integrativa per casi di maggiore rilievo e interesse generale ».

3. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « 474, » sono inserite le seguenti: « 544-*quater*, 544-*quinquies*, »;

b) dopo le parole: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, » sono inserite le seguenti: « e ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, ».

Art. 13.

(Centri per gli animali vittime di reato e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati)

1. Lo Stato realizza in tutto il territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando, su

ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.

2. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono altresì determinate, ogni anno, la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati di cui all'articolo 8-bis, nonché le modalità per l'attribuzione delle risorse derivanti dal medesimo contributo anche alle Forze dell'ordine, alle procure della Repubblica e ai tribunali »;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – (Istituzione del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati) – 1. È istituito il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati. La misura del contributo è determinata in riferimento ai singoli animali sequestrati e confiscati. Le risorse derivanti dal pagamento del contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8. Esse sono destinate al mantenimento degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della presente legge e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali, secondo i più elevati *standard* di benessere animale, nonché alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato che garantiscano tali *standard*. Il Ministro della salute stabilisce la ripartizione annuale delle entrate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8.

2. Il contributo di cui al comma 1 è posto a carico dei seguenti soggetti:

a) allevatori, compresi coloro i quali allevano animali per la macellazione, per la riproduzione, per il consumo domestico privato, per la vendita, diretta o mediata, di animali vivi, nonché per la fornitura alla sperimentazione;

b) importatori di animali appartenenti alle specie non incluse nelle specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni;

c) chi cattura e detiene fauna selvatica, inclusa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo.

3. Le risorse derivanti dal contributo di cui al presente articolo sono destinate, oltre che alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, anche alle Forze dell'ordine, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali ».

3. In sede di prima attuazione della presente legge il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati istituito dall'articolo 8-*bis* della legge 20 luglio 2004, n. 189, introdotto dal presente articolo, è stabilito con gli importi di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Tali importi sono adeguati con cadenza annuale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 14.

(Attività formative)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: « possono promuovere » sono sostituite dalle seguenti: « promuovono e realizzano con frequenza annuale ».

Art. 15.

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di illeciti contro l'habitat e la fauna protetta)

1. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. — *(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito pro-*

retto) – 1. Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia un *habitat* all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 300.000 euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, per *habitat* all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata quale zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi *habitat* naturale o *habitat* di specie per un sito classificato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Art. 2-ter. – (*Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta*) – 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché tutte

le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal comma 1 del presente articolo è diminuita da un terzo a due terzi.

3. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal comma 1 del presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli anche se nati nel corso del procedimento e l'interdizione alla detenzione di animali. Per quanto riguarda la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

4. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

5. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e, in caso di insolvenza, al Ministero della transizione ecologica ».

2. Il primo comma dell'articolo 727-*bis* del codice penale è abrogato.

3. Le lettere *a)*, *d)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere *a)*, *d)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.

Art. 16.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a)*, dopo le parole: « criteri generali » è inserita la seguente: « vincolanti »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* In caso di violazione dei criteri generali vincolanti di cui al comma 6 del presente articolo accertata dalla commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 2, si applica l'articolo 544-ter, secondo comma, del codice penale, e l'idoneità di cui al citato comma 6 del presente articolo è revocata, e si applicano altresì le disposizioni dei commi 1 e 4 del presente articolo. In caso di recidiva si applicano l'interdizione dalla detenzione di animali di cui al comma 1 del presente articolo e l'articolo 650 del codice penale ».

2. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: « introdurre » sono inserite le seguenti: « , commercializzare, cedere o detenere a qualunque titolo »;

b) al comma 2, le parole: « con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al citato comma 1 sono commessi a titolo di colpa »;

c) al comma 2-*bis*:

1) dopo le parole: « , del 16 settembre 2009, » sono inserite le seguenti: « e del regolamento (CE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, o comunque in violazione della normativa vigente »;

2) le parole: « con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature contraffatte o false atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-*bis* del presente articolo, nonché l'interdizione dalla detenzione di animali »;

e) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti o di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dai commi 1 e 2-*bis* del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività ».

3. All'articolo 460, comma 5, primo periodo, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 544-*sexies* del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, ».

Art. 17.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da compagnia)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da uno a cinque anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.

4-bis. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su

richiesta delle parti o il decreto penale di condanna per i delitti di cui ai commi 1 e 2 sono pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a due anni. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.

4-ter. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per il reato e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 260-*bis* e 321, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. Le disposizioni del presente comma si applicano ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), numero 1), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 »;

3) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 260-*bis* e 321, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a euro 6.000 per ogni animale introdotto »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »;

3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente »;

4) il comma 4 è abrogato.

Art. 18.

(Animale familiare)

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, per animale familiare si intende ogni animale tenuto dall'uomo per compagnia e senza scopi alimentari. La detenzione a tale fine di animali quali i bovini, i suini, i ovini, i caprini, gli equidi, i conigli e i volatili da cortile e le altre specie animali è consentita, nel rispetto della normativa vigente, previa comunicazione scritta al sindaco e al servizio veterinario pubblico competenti per territorio, con la quale il detentore si assume l'obbligo di gestire l'animale nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche escludendo, anche per il futuro, la commercializzazione, la cessione a titolo oneroso e la macellazione dei medesimi animali nonché la cessione a qualsiasi titolo finalizzata alla stessa.

2. La registrazione degli animali di cui al comma 1 è a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, che certifica la detenzione di tali animali a fine esclusivamente familiare ed effettua il loro riconoscimento tramite l'inoculazione di *microchip*.

3. Gli animali di cui al comma 1 di provenienza non certa o non dimostrabile sono controllati a titolo gratuito, a cura del servizio veterinario pubblico competente per territorio, ai fini dell'accertamento di patologie trasmissibili pericolose. In caso negativo, gli animali possono essere affidati a chi ne faccia richiesta e dia garanzie di buon trattamento. Fino a tale affidamento, i costi di mantenimento e di cura degli animali sono a carico del comune.

4. Gli animali selvatici posti in condizione di non poter vivere più in ambienti naturali possono essere affidati dalle regioni a rifugi e santuari gestiti dalle associazioni per la protezione degli animali. Tali animali sono identificati e registrati secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 19.

(Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile in materia di animali)

1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:

« TITOLO XIV-bis DEGLI ANIMALI

Art. 455-bis. — *(Diritti degli animali)* — Gli animali sono esseri senzienti e la legge ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche.

La detenzione a qualunque titolo degli animali deve sempre avvenire nel rispetto del diritto alla vita, alla salute e a una esistenza dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche, salvo quanto autorizzato da leggi speciali.

È vietato, salvo quanto previsto dal codice penale, l'allontanamento coatto di animali familiari dalla propria famiglia.

Art. 455-ter. — *(Affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi)* — In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale familiare, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo

tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, i familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psico-fisico ed etologico.

Qualora ne sussista la volontà e ve ne sia l'opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso è affidato in via condivisa, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.

Ai fini della decisione concernente l'affidamento, la proprietà dell'animale desunta dalla documentazione anagrafica costituisce un criterio orientativo e non vincolante per il giudice, che decide nell'esclusivo interesse dell'animale quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, a condizione che non si provi che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario.

Nel caso di cessazione della convivenza *more uxorio* o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione, per l'affidamento di animali familiari è competente a decidere il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo per l'individuazione del soggetto affidatario.

Art. 455-*quater*. — (*Affidamento degli animali familiari in caso di morte del proprietario o del detentore*) — Tra i diritti e i doveri che si trasmettono *mortis causa* è compreso anche il dovere di assicurare il benessere all'animale familiare di proprietà o comunque accudito dal *de cuius*. In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale familiare, l'eventuale curatore testamentario, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce l'affidamento temporaneo, fino all'affidamento definitivo, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il benessere dell'animale. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede altresì,

sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, per l'affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.

È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione con il vincolo che tali beni servano ad assicurare la custodia e il benessere del proprio animale familiare.

Art. 455-*quinquies*. — (*Accesso degli animali familiari nei locali pubblici o privati e sui mezzi di trasporto pubblico*) — L'accesso degli animali familiari al seguito del proprietario o detentore è sempre consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico nonché sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico. L'accesso degli animali familiari, purché accompagnati, è altresì sempre consentito negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico, nelle strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche e private, nelle scuole e nei luoghi di culto.

Sono nulli eventuali divieti o altri tipi di limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 455-*sexies*. — (*Obbligo di segnalazione di animali abbandonati*) — Chiunque trovi un animale vagante è tenuto a darne avviso, anche tramite la polizia locale, al sindaco e al servizio veterinario del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze.

Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza necessaria e, in ogni caso, a darne immediato avviso all'autorità competente.

Art. 455-*septies*. — (*Animali delle forze di polizia*) — Gli animali utilizzati per servizio dalle forze di polizia nazionali o locali non sono classificabili in base al loro valore economico.

Se riformati e, comunque, al termine del loro impiego o servizio, devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a

chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere. In ogni caso ne è vietata la macellazione.

Art. 455-*octies*. – (*Divieto di vendita di animali familiari*) – È fatto divieto di vendita di animali familiari, tranne nell'ipotesi dell'esercizio dell'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135.

Art. 455-*nonies*. – (*Divieto di vendita di animali familiari presso negozi e tramite internet*) – È vietata la vendita di animali familiari presso negozi o altri esercizi commerciali, nonché tramite *internet*.

Art. 455-*decies*. – (*Vendita di animali*) – Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti. La cessione, a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con la contestuale consegna di una certificazione veterinaria che attesta le condizioni di salute dell'animale e di una certificazione in ordine alla precedente proprietà e del luogo di provenienza.

Le disposizioni in materia di vendita con riserva di gradimento e di vendita a prova, di cui agli articoli 1520 e 1521, non si applicano agli animali.

Art. 455-*undecies*. – (*Divieto di marchiatura, di conchectomia e di caudotomia*) – La marchiatura a fuoco di animali è vietata anche se effettuata per attestazione di proprietà. Sono altresì vietate la conchectomia e la caudotomia, in quanto pratiche che costituiscono maltrattamento degli animali.

È vietata l'esposizione in manifestazioni o eventi pubblici di animali marchiati a fuoco o che abbiano subito conchectomia o caudotomia ».

Art. 20.

(Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 844 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In caso di immissioni sonore da parte di animali, l'autorità giudiziaria tiene conto prioritariamente del rapporto affettivo con l'animale e del benessere dell'animale non potendo disporre l'allontanamento coatto dello stesso e può avvalersi della consulenza di enti e di professionisti idonei a indicare metodi rieducativi e non coercitivi cui sottoporre l'animale e a informare i soggetti che convivono abitualmente con esso circa la sua corretta gestione »;

b) al secondo comma dell'articolo 923 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per gli animali familiari, l'acquisto ai sensi del primo comma è consentito nei limiti di quanto previsto dal presente codice e dalle leggi speciali in materia »;

c) l'articolo 1496 è abrogato.

2. Al terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, dopo le parole: « nell'interesse della prole e dei coniugi » sono inserite le seguenti: « nonché degli animali familiari con essi conviventi ».

Art. 21.

(Diritto al risarcimento per danni agli animali familiari e stato di necessità)

1. In caso di danno agli animali familiari, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale ed è valutato equitativamente dal giudice.

2. È sempre riconosciuto il diritto di cui al comma 1 agli enti e alle associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie

per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, nei casi di danno provocato ad animali.

3. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 2044 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o di un animale familiare »;

b) all'articolo 2045, dopo le parole: « di un danno grave alla persona » sono inserite le seguenti: « o a un animale »;

c) all'articolo 2052, dopo le parole: « è responsabile dei danni cagionati dall'animale » sono inserite le seguenti: « a persone, cose o ad altri animali ».

Art. 22.

(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per delitti contro gli animali)

1. All'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nonché agli articoli » sono inserite le seguenti: « 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali ».

Art. 23.

(Modifica dell'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali familiari)

1. L'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 28. — *(Rapporti con la famiglia e con gli animali familiari)* — 1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o

ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari.

2. È consentito l'ingresso di animali la cui detenzione non sia vietata, purché accompagnati, con le modalità e i tempi previsti per le visite delle famiglie ».

Art. 24.

(Disposizioni in materia di divieto di importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo)

1. È fatto divieto di importare nel territorio nazionale, vendere, detenere, utilizzare o cedere a qualunque titolo collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo e collari a semi-strozzo.

2. Non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 i collari dotati unicamente di sistema satellitare GPS.

3. Chiunque sia in possesso dei dispositivi o dei collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla loro consegna al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede all'eliminazione degli stessi.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da sei mesi a due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.

Allegato A
(articolo 13, comma 3)

IMPORTI DEL CONTRIBUTO PER LA DETENZIONE E IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI SEQUESTRATI O CONFISCATI (IN EURO)

Mucche e altri bovidi, ad eccezione dei caprini 0,50;

Cavalli e altri equidi 0,50;

Maiali e altri suini 0,40;

Pecore, capre e altri caprini 0,30;

Pollame da carne 0,05;

Galline ovaiole 0,05

Altri uccelli 0,05;

Cani (allevati) 1;

Gatti (allevati) 1;

Conigli e altri lagomorfi 1;

Animali da pelliccia 1;

Altri vertebrati, compresi pesci e anfibi 0,01;

Animali utilizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.


Primati 10;

Canidi 5;

Felidi 5;

Roditori 0,5;

Altri vertebrati, compresi uccelli, pesci e anfibi 0,3.



19PDL0006080